

**Comune di Massa Lombarda**  
**(Provincia di Ravenna)**

ID: 372000

<b>DECRETO N. 19 Del 04/12/2018</b>
-------------------------------------

**OGGETTO: INCARICO AL SEGRETARIO COMUNALE DELLA DIREZIONE AD INTERIM DELL'AREA AFFARI GENERALI E RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI CUI ALL'ART. 41 COMMA 4, DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16.5.2001**

**IL SINDACO**

Richiamata la vigente convenzione per la gestione associata della sede di Segreteria comunale (rep. n. 2508 del 06/08/2018), approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Massa Lombarda n. 33 del 23/07/2018 e del Consiglio comunale di Bagnara di Romagna n. 33 del 30/07/2018 e dato atto che il segretario svolgerà i suoi compiti secondo quanto ivi stabilito e considerato che la stessa convenzione disciplina i rapporti fra i due enti;

Visti:

- il decreto del Sindaco di Massa Lombarda n. 17 prot. n. 10507 del 17/11/2018 con il quale è stata individuata la Dott.ssa Vanessa Iannetta quale segretaria comunale idonea ad assumere la titolarità della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Massa Lombarda e Bagnara di Romagna;
- il Decreto n. 367 del 19 novembre 2018 della Prefettura di Bologna Ufficio Territoriale del Governo, di cui al protocollo del Comune di Massa Lombarda n.10663 del 24/11/2018, di assegnazione della suddetta segretaria comunale alla sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Massa Lombarda e Bagnara di Romagna;
- il decreto del Sindaco di Massa Lombarda n. 18 Prot. n. 10688 del 27/11/2018 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Vanessa Iannetta quale segretaria comunale titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di Massa Lombarda e Bagnara di Romagna;

Considerato che:

- con atto rep. n. 7598 del 28/12/2007 del notaio Palmieri Vincenzo è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna costituita dal Comune di Massa Lombarda e da altri otto Comuni della provincia di Ravenna;
- i suddetti nove Comuni hanno conferito all'Unione le seguenti funzioni:
  - Personale e organizzazione;
  - Servizi finanziari;

- Area Economia e Territorio;
- Servizi sociali e socio- sanitari;
- Polizia municipale

Dato atto che l'attuale organizzazione del Comune di Massa lombarda prevede le seguenti aree:

- Area Affari Generali;
- Area Servizi Culturali e giovani – comunicazione;
- Area Tecnica – Lavori Pubblici;
- 

Considerato che l'Area Affari Generali risulta attualmente priva del relativo responsabile e che, ad oggi, l'Ente risulta privo delle necessarie professionalità atte a ricoprire l'area in argomento;

Visto l'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 267/2000 in base al quale il Segretario Comunale *“esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia”*;

Evidenziato che:

- l'attuale Ordinamento, non è orientato nella prospettiva dell'assegnazione in permanenza di compiti prettamente gestionali, aggiuntivi/integrativi di quelli istituzionali, al Segretario Comunale, in presenza di “squadra dirigenziale completa”;
- l'orientamento del Legislatore di cui al capoverso precedente, si è sicuramente accentuato a fronte dei nuovi compiti assegnati al Segretario Comunale, dalle Leggi n. 190/2012 e n. 213/2012, nonché dai successivi decreti legislativi delegati, declinabili nella titolarità del controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti assunti dai Dirigenti/Responsabili e nella direzione del sistema di prevenzione della corruzione a livello di ente;
- nelle more di una riorganizzazione complessiva del Comune, appare necessario mantenere in capo al Segretario Comunale le funzioni gestionali sopra riportate;

Visto il vigente Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Massa Lombarda;

Considerato che al responsabile compete l'adozione di atti e provvedimenti aventi natura gestionale indicati all'art. 107 del D.Lgs 267/2000 tra cui la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti;

Dato atto che, non sussiste a carico della Dr.ssa Vanessa Iannetta alcuna delle fattispecie che determinano inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, previsti e disciplinati dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, entrato in vigore in data 4 maggio 2013;

Preso atto che:

- in data 22 dicembre 2003 è stato siglato l'accordo n. 2 per il CCNL integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali per le materie di cui all'art. 4, c. 1, lett. c) e d) del CCNL del 16.05.2001, con il quale sono stati determinati i criteri ed i parametri per la definizione della maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento attraverso l'individuazione di condizioni oggettive e soggettive (inserite nell'allegato A del citato contratto) che, come definita ai sensi del comma 3 del medesimo art. 41, assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro ivi compresa quella per lavoro straordinario;
- l'art. 1, commi 1 e 2 dell'accordo integrativo del 13 gennaio 2009, prevede che la percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione è fissata nella misura massima ed insuperabile del 50% dell'indennità in godimento;
- l'art. 3 del CCNL 01.03.2011 prevede che, ai fini della maggiorazione di cui al comma 4 dell'art. 41 del CCNL 16.05.2001 trovano applicazione gli importi definiti dall'art. 3, comma 2, del CCNL 16.05.2001;
- l'applicazione dell'istituto contrattuale della maggiorazione della retribuzione di posizione dovrà essere preceduta dalla verifica delle condizioni, criteri e parametri previsti dall'art. 1 del decentrato. In particolare, le condizioni sono suddivise in oggettive (complessità organizzativa-complessità funzionale-disagio ambientale) e soggettive (attività gestionali-incarichi speciali-progetti speciali), e risultano specificate nelle tabelle di riscontro allegate all'accordo predetto;

Visto il collettivo decentrato integrativo dei segretari comunali e provinciali del 13.09.2009 in cui si stabilisce che:

- la misura massima del 50% della maggiorazione della retribuzione di posizione fissata dal CCDI del 22/12/2003 è insuperabile anche nel caso di segreteria convenzionata;
- nel caso di segreteria convenzionata la percentuale della maggiorazione è calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva del 25% di cui all'art. 45 del CCNL del 16/05/2001;

Dato atto che sussistono le condizioni, sia oggettive che soggettive, tra quelle elencate nell' "allegato A" del predetto Accordo n. 2 del 22/12/20103, come declinati nei richiamati decreti n. 4/2017 e n.5/2017 che giustificano il riconoscimento di un'integrazione della retribuzione di posizione al Segretario Comunale incaricato ad interim delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107, comma 2 e 3 del D.Lgs 267/2000;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 7 della soprarichiamata convenzione di Segreteria tra i Comuni di Massa Lombarda e Bagnara di Romagna, si prevede che il pagamento di tutti gli emolumenti spettanti al Segretario Comunale, ai sensi del CCNL nazionali e di categoria e degli Accordi Decentrati di Categoria, nonché dei provvedimenti attuativi dei medesimi, sarà effettuato direttamente dal Comune di Massa Lombarda;

Richiamata la vigente normativa in materia di funzioni dirigenziali:

- capo II del D.Lgs. 165/2001;
- capo III del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente regolamento comunale di organizzazione approvato con delibera G.C. n.123 del 30/11/2010;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

## DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di attribuire ad interim, dalla data odierna, alla Dott.ssa Vanessa Iannetta, Segretario Comunale, le funzioni dirigenziali di cui all'art.107, comma 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 per la direzione dell'unità organizzativa denominata "Area Servizi Affari generali" del Comune di Massa lombarda;
2. Di riconoscere, al succitato Segretario Comunale, la maggiorazione dell'indennità di posizione in godimento, comprensiva della quota relativa alla retribuzione aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata di cui all'art. 45 del CCNL 16.05.2001 e della 13 mensilità, nella misura determinata in base al punteggio risultante dalla scheda di valutazione per l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di posizione dei Segretari adottata in seno ai comuni facenti parte della citata Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
3. Di dare atto che tale quota è stata stabilita, in accordo con i Comuni facenti parte della Segreteria convenzionata fra i Comuni di Massa Lombarda e Bagnara di Romagna, con modalità tali da garantire in via teorica il rispetto della misura massima percentuale del 50% previsto dall'accordo decentrato integrativo del 13.09.2009;
4. Di trasmettere il presente decreto:
  1. al Segretario Comunale;
  2. all'Ufficio del Personale dell'Unione dei Comuni Bassa Romagna per gli adempimenti ad esso conseguenti;
  3. al Sindaco del Comune di Bagnara di Romagna, in qualità di comune convenzionato;
5. Di dare atto che i contenuti del presente provvedimento saranno oggetto di pubblicazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Massa lombarda;

ILSINDACO  
*Daniele Bassi*  
(documento firmato  
digitalmente)